

#### DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) IN LOCALITÀ "BEL LUOGO" – LANCIANO (CH).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA					
Indirizzo postale: Via Arco della Posta, 1					
Città: Lanciano Codice postale: 66034		Paese: Italia			
Punti di contatto: responsabile del Procedin	<b>Telefono:</b> 0872 716332				
Posta elettronica: info@ecolanspa.it P.E.C.: protocollo@pec.ecolanspa.it	Fax: 0872.715087				

Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): <a href="http://www.ecolanspa.it">http://www.ecolanspa.it</a>

Sito web committente (URL): <a href="http://www.ecolanspa.it">http://www.ecolanspa.it</a>

*CIG* 8621177452 *CUP* J42F15000150006

# Premesse

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara indetta dalla *ECO.LAN. S.p.A.* Questo documento contiene le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, l'elenco delle attestazioni da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di che trattasi.

Tutti gli atti di gara sono stati redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

L'avvio della presente procedura di affidamento è stato disposto con Disposizione a Contrattare giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan S.p.A. del 28/09/2020 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più

**ECO. LAN. S.p.A.** <u>Seede legale e amministrativa:</u> Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH) +39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it - www.ecolanspa.it <u>Sede operativa:</u> Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454 Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del Codice sulla base delle formule, criteri e sub criteri predeterminati ed indicati nel presente documento.

**Il Responsabile del Procedimento** è l'Ing. Luca Zaccagnini, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan S.p.A. del 12/06/2015 reperibile ai contatti indicati in premessa.

Il progetto a base di gara è stato validato giusto verbale del 10/04/2020 ed approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan SpA del 21/04/2020.

I lavori saranno eseguiti nel territorio del comune di Lanciano (CH).

**CUP:** J42F15000150006 **CIG:** 8621177452

La documentazione di gara comprende:

- a) Il presente Disciplinare di Gara;
- b) La modulistica di partecipazione;
- c) Il Progetto Esecutivo posto a base di gara.

Eco.Lan. S.p.A. (di seguito anche "Stazione appaltante") ha indetto la presente procedura con l'obiettivo di affidare l'intervento relativo alla realizzazione di un impianto di compostaggio per il trattamento della FORSU mediante trattamento aerobico (di seguito, "Impianto aerobico"), in regime di appalto di lavori.

L'opera verrà realizzata su un'area già nella disponibilità della Stazione appaltante.

L'Impianto aerobico, interamente finanziato dalla parte pubblica con fondi europei e con fondi propri di ECOLAN, risulta già dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata in data 4 dicembre 2017 dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPC026/287. L'opera dovrà essere realizzata sulla base della progettazione esecutiva posta a base di gara.

La durata massima dell'appalto è fissata in 720 giorni dalla stipula del contratto, fatte salve offerte migliorative rispetto ai tempi di realizzazione dell'impianto;

#### Modalità di svolgimento della procedura

Ai sensi dell'art. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica della Eco.Lan S.p.A. e raggiungibile all'URL indicato in premessa dal sito istituzionale della Eco.Lan. S.p.A. (http://www.ecolanspa.it).

# Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno abilitarsi, accedendo alla piattaforma telematica, attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una user ed una password.

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto **REGISTRATI.** 

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati sulla piattaforma telematica non dovranno ripetere la procedura di registrazione.

# Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione.

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata ed ove richiesto di marcature temporali.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure telematiche e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

Per l'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica utilizzata, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. del presente documento.

Le modalità tecniche e le regole di e-procurement definite nella richiamata piattaforma telematica, costituiscono allegati integranti e sostanziali del presente documento accettati integralmente ed automaticamente, senza riserva alcuna, dagli Operatori Economici con la partecipazione alla gara.

# 1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

L'intervento, è co-finanziato giusta Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 55/2016 inerente "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)".

- 1.1. L'importo lavori ammonta ad € 14.070.000,00 oltre IVA;
- 1.2. L'importo a base d'asta soggetto a ribasso risulta pari ad € 13.905.210,00;
- 1.3. Il costo per l'attuazione delle misure relative alla sicurezza, non soggetto a ribasso, è di € 164.790,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati nella misura del 17,871 % dell'importo dei lavori. Tali costi sono stati calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017, che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente di imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

### Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto per l'individuazione dei requisiti specifici

	TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
N.	CATEGORIA	Importo lavori €	Classifica	Incid.	
				% sul totale	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
1	OG 1 - "Edifici civili e	6.402.122,14	VI	45,50193	Prevalente
	industriali".				Subappaltabile
	Di cui OS24 "Verde e arredo				(fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del
	urbano" per € 29,345,22 e oneri				D.Lgs 50/2016)
	per la sicurezza per € 164.790,00				
2	OS1 "Lavori in terra"	491.030,38		3,48991	CQNO
			II		Scorporabile e interamente subappaltabile
					(fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del
					D.Lgs 50/2016)
					Oppure
					Eseguibile in proprio se la classifica SOA nella
					prevalente ricomprenda "per valore" anche tale
					importo
3	OS13 "Strutture prefabbricate in	1.994 086,99	IV	14,17262	SIOS > 10%
	cemento armato"				Scorporabile e subappaltabile fino al 30% (D.M.
					10/11/2016, n. 248), tale limite non concorre al
					raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co.2
					del D.Lgs 50/2016.
					Avvalimento non ammesso ex art. 89, co.11 del
					D.Lgs 50/2016
5	OS30 "Impianti interni elettrici,	964 961,05	III-bis	6,858287	SIOS < 10% e > € 150.000,00
	telefonici,radiotelefonici e				Scorporabile e interamente subappaltabile

					Scorporabile e subappaltabile fino al 30% (D.M.
7	OS14 – "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti" –	3 997 734,99	v	28,41318	SIOS > 10%
					D.Lgs 30//2010)
					(fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016)
	antincendio)" –				Scorporabile e interamente subappaltabile
6	OS3 "Impianti idrico sanitario (e	220 064,45	I	1,564069	CQO
					importo
					prevalente ricomprenda "per valore" anche tale
					Eseguibile in proprio se la classifica SOA nella
					D.Lgs 50/2016) Oppure
	televisivi"				(fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del

# Definizioni:

CQO: Categoria a Qualificazione Obbligatoria

**CQNO**: Categoria a Qualificazione Non Obbligatoria

SIOS: strutture, impianti e opere speciali.

- 1.4. Per la descrizione degli interventi si rimanda alla allegata documentazione tecnica del progetto posto a base di gara;
- 1.5. Il termine per l'esecuzione dei lavori, fatte salve le offerte migliorative proposte dagli operatori economici, è fissato in 720 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" come definito all'art.3 del Codice, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali.
- 1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136.
- 1.8. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del Codice entro quindici giorni dall'inizio effettivo dei lavori l'appaltatore ha diritto ad una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può

essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

# Considerazioni generali

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di incidenza superiore al 10% (dieci per cento) o comunque di importo superiore a 150.000 euro, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e degli atti di gara, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: ai sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate nel D.M. 10 novembre 2016 n. 248, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto 1) oppure al punto 2) seguenti, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta per cento):

- Attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;
- 2) Attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata o raggruppata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o raggruppate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; per i lavori scorporabili ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i lavori rientranti nelle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categorie OS13, OS14 e OS 30) vige il divieto di avvalimento di cui al comma 11 dell'art. 89 del codice e il limite del 30% del subappalto, ove applicabile, dell'art. 105 comma 5, del codice. Pertanto il concorrente dovrà essere qualificato in proprio e, ai soli fini dell'esecuzione potrà scegliere di subappaltare una quota non superiore al 30%.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. A tali operatori, in particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1. ▶ requisiti economico-finanziari:
- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
- 2. ▶ requisiti tecnico-organizzativi:
- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione della Lettera di Invito, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- 3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito;
- 4. ▶ dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito.

#### 2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
  - Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.45, comma 1, del Codice;
  - Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del Codice;
  - Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

# 3. Condizioni di partecipazione e abilitazione alla piattaforma telematica

Sono invitati alla presente procedura i soggetti di cui al p.to 2 **purché si siano abilitati alla gara secondo le regole del sistema di** *e-procurement* **utilizzato**. Gli Operatori Economici interessati, entro la data indicata nel **TIMING DI GARA**, devono accreditarsi all'Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione ed abilitarsi alla gara pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente.

La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi "form on line" che danno a ciascun operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o abilitazioni e quant'altro occorra per l'accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di competenza.

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 06/09/2011, n.159
- le condizioni di cui all'art.53, comma 16-*ter*, del D.Lgs n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78).
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 lettera c) consorzi stabili.

# 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

#### 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. La documentazione di gara consistente nel *progetto esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati grafici e documentali, ivi compreso il computo metrico estimativo*, è disponibile in formato digitale sulla piattaforma telematica, all'indirizzo indicato in premessa.
- 5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i lavori dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- 5.3. Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara. La presa visione dei luoghi potrà essere comunque eseguita inderogabilmente entro i termini indicati nel TIMING DI GARA. Richieste fatte pervenire oltre tale data non saranno accettate per l'esecuzione del sopralluogo;
- 5.4. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno recarsi sul luogo ove devono eseguirsi le opere, previo appuntamento ai recapiti del RUP indicati in premessa, ed accompagnate dal personale dell'Ente.
- 5.5. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento predisposto dalla stazione appaltante, a conferma della visita effettuata e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
- 5.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.7. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

#### 6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato sulla piattaforma telematica. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA.
- 6.2. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sulla piattaforma telematica, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
- 6.3. **IMPORTANTE:** La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs. 50/16.
- 6.4. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare il "FORUM", al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
- 6.5. MODALITÀ DI SOSPENSIONE, PROROGA E/O ANNULLAMENTO: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa, prorogata e/o annullata. La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

#### 7. Comunicazioni

- 7.1. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se non effettuato utilizzando la piattaforma informatica. Eventuali invii effettuati al di fuori della piattaforma telematica non saranno presi in considerazione nell'ambito della procedura.
- 7.2. La documentazione di gara è disponibile presso la piattaforma telematica accedendo alla specifica procedura di che trattasi.

# 8. Subappalto

- 8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 8.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.
- 8.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

# 9. Modalità di presentazione dei documenti

- 9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a. Devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).
  - b. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
  - c. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- 9.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 9.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella sezione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 9.4. La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli che saranno resi disponibili ai partecipanti sulla piattaforma digitale.
- 9.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- 9.6. Si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 9.7. Altre condizioni:
  - a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n.207/2010;
  - b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 del d.lgs 50/2016;
  - c) alla documentazione si applica l'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n.445 del 2000.
- 9.8. Imposta di bollo: In base alla Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrante del contratto, ivi compresa l'offerta economica.

# 10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 10.2. ai sensi e per gli effetti dell'art.95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima

- data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

#### 11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti, in ragione della delicatezza dell'opera da realizzare, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria **in favore della Stazione Appaltante**, come definita dall'art.93 comma 1 del Codice, di importo complessivo dimezzato secondo le indicazioni del comma 4 dell'art.1 del D.Lgs 76/2020, e costituita, a scelta del concorrente:
  - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
    presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
    corso del giorno del deposito
  - b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Ente
  - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58
  - 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art.93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
  - 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
    - essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizzatipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile)
    - essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art.18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
    - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante
    - avere validità per 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta
    - qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
       GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE
    - prevedere espressamente:
      - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del c.c.;
- c. la loro operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt.103 del Codice.
- 11.4. La cauzione provvisoria, ai sensi del comma 4 dell'art.1 del D.Lgs 76/2020, resta stabilita nella misura dell'1% dell'importo posto a base di gara e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art.103 del Codice. Qualora del caso, alla cauzione provvisoria ed a quella definitiva, si applicano le riduzioni di cui all'art.97 comma 3 del Codice. Si precisa che le cauzioni dovranno prevedere quale soggetto beneficiario la ECO.LAN SpA.

# 11.5. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio
- 11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;
- 11.7. Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
  - a. la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall'art.103 del Codice;
  - b. la polizza assicurativa di cui all'art.103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
    - per i danni di esecuzione per un importo pari all'importo del contratto
    - per la responsabilità civile verso terzi

# 12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell'Autorità, di seguito esplicitate:
  - previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della procedura di riferimento
  - il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
    - a) On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
    - b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo

- http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).
- 12.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### 13. Requisiti speciali e mezzi di prova

- 13.1. <u>Requisiti di idoneità professionale:</u> I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - 13.1.1 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art.2188 del c.c. rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI.
  - 13.2. <u>Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa</u>: I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    - 13.2.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
    - 13.2.2 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.61, comma 2, del Regolamento.
    - 13.2.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
    - 13.2.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art.45, comma 1, del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.3. AVVALIMENTO: In attuazione dei disposti dell'art.89 comma 11 del Codice, non è ammesso l'istituto dell'Avvalimento per eventuali categorie prevalenti e scorporabili nelle SIOS di importo superiore al 10%.

## 14. Criterio di aggiudicazione

- 14.1. La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e delle modalità di attribuzione del punteggio specificati al successivo art. 15.
- 14.2. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 14.3. In caso di presenza di un'unica offerta valida, si procederà all'aggiudicazione solo se la stessa sarà ritenuta valida ed affidabile

Il punteggio disponibile, su un totale di 100 punti, è così ripartito tra la componente tecnica ed economica:

- A. Valutazione tecnica; punti 80;
- B. Valutazione Economica/tempi di esecuzione: punti 20.

# A) VALUTAZIONE TECNICA:

✓ A1) Valutazione tecnica - impianto aerobico: Gli 80 punti della valutazione tecnica sono così articolati:

Criteri qualitativi:

- A.1.1 Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali: punti 70;
- A.1.2 Organizzazione del cantiere: punti 4;

Criteri quantitativi (requisiti soggettivi)

A.1.3 – Esperienze pregresse, **con riferimento alla categoria OS14** "*impianti di smaltimento e recupero rifiuti*", nella realizzazione di impianti di recupero rifiuti similari\*: punti 6

\*Per impianti similari si intendono impianti di trattamento (aerobici e/o anaerobici) di rifiuti organici (FORSU/VERDE).

N.B. Gli elementi di valutazione riferiti ai requisiti soggettivi vengono inseriti in considerazione che il criterio prescelto è stato previsto in ordine all'impatto sulla qualità dell'offerta. Infatti l'impianto aerobico oggetto dell'appalto è un impianto a tecnologia complessa e specifica (riconducibile a determinate BAT di settore) che ben si differenzia da altri impianti di "Smaltimento e recupero dei rifiuti" (Ad esempio discariche, inceneritori, impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi ecc.)". Pertanto, l'esperienza pregressa nel settore incide sulla qualità della proposta tecnica presentata dallo specifico operatore economico. I citati requisiti non possono essere oggetto di avvalimento.

#### B) VALUTAZIONE ECONOMICA/TEMPI DI ESECUZIONE

- ✓ B1) Valutazione quantitativa impianto aerobico: I 20 punti della valutazione quantitativa sono così articolati:
  - B.1.1 Ribasso lavori: punti 15;
  - B.1.2 Tempo di esecuzione: punti 5.

Di seguito vengono illustrati i criteri e sottocriteri per l'attribuzione dei punteggi.

		A.1 VALUTAZIONE TEC	NICA IMPIANTO AEI	ROBICO – PUNTI 80	
Cod.	Criterio	Sezione	Cod TERI QUALITATIVI	Sub - criterio	Punteggio
	1	A1.1 - Soluzioni miglio	rative tecniche, tecnologi	che e ambientali	
	Miglioramento del Sistema di carico, miscelazione e vagliatura	A.1.1.A.1	Efficientamento del sistema di eliminazione delle impurità nella FORSU in ingresso	12	
		FORSU A.1.1.A	A.1.1.A.2	Automazione del sistema di carico della FORSU	12
			A.1.1.B.1	Miglioramento del sistema di realizzazione delle biocelle	10
		Miglioramento area biocelle – A.1.1.B	A.1.1B.2	Miglioramento del processo di funzionamento della fase ACT (tempi, temperature, aria, umidità etc.) di controllo, di automazione anche in relazione all'assorbimento elettrico	4
A1.1	Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali	Miglioramento del sistema di aspirazione e purificazione delle arie – A.1.1.C	A.1.1.C.1	Miglioramento del Sistema di aspirazione e purificazione delle arie esauste (anche in termini Di bilancio delle arie trattate e calcoli dimensionali delle tubazioni e dei ventilatori di aspirazione e del Sistema di fissaggio e di ispezionabilità e di pulizia delle tubazioni)	4
			A.1.1. C.2	Miglioramento del Sistema di lavaggio delle arie (scrubber), del Sistema di trattamento delle arie del biofiltro e delle caratteristiche costruttive del biofiltro	4
		Miglioramento del sistema di contenimento e raccolta dei percolati di processo – A.1.1.D.	A.1.1.D.1	Miglioramento del sistema di raccolta dei percolati e bilanci di massa	2
		Aree esterne – A.1.1. E	A.1.1. E.1	Miglioramento pavimentazione esterna (piazzali e corsie di manovra)	3
			A.1.1. E.2	Migliorie recinzione sito e aree a verde	3

	Esperienze pregresse	A.1.3 – Esperienze pregre	A.1.2. A.2  ATIVI (REQUIISTI SO esse nella realizzazione di		2 <b>4</b>
A.1.2.	Organizzazione del cantiere	Organizzazione del cantiere generale – A.1.2. A	A.1.2. A.1	Fasi di cantierizzazione e sicurezza in fase di realizzazione, viabilità e strade di accesso all'area di lavorazione, orari di lavoro, numero medio di addetti occupati e cronoprogramma lavori	2
		A.1.2 – C	rganizzazione del cantiere	PUNTI	70
		C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 Proposte migliorative rispetto ai Criteri Premianti di cui al punto 2.6 dei C.A.M.	A.1.1.H.1	Cap. 2.6.2) Miglioramento prestazionale del progetto. Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche indicate al paragrafo 2.4 dei CAM, è assegnato un punteggio pari al massimo a quanto indicato al presente sub criterio.	4
		Manutenzione impianti ed opere elettromeccaniche	A.1.1.G.1	Ottimizzazione delle utilizzazioni e delle manutenzioni degli impianti e delle opere elettromeccaniche	2
		Miglioramento Aspetti ambientali – A.1.1. F	A.1.1.F.1	Soluzioni adottate per il miglioramento degli aspetti ambientali quali, ad esempio, il contenimento dell'impatto odorigeno e la migliore gestione delle acque meteoriche (drenaggi, impermeabilizzazioni, infiltrazioni ecc.)	10

#### \*N. B:

- L'esperienza pregressa è da riferirsi esclusivamente ai lavori riconducibili alla categoria OS14 "impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti". Non saranno oggetto di valutazione esperienze pregresse riferite alle ulteriori categorie (OG1, OS1, OS13, OS30, OS3);
- ✓ Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ogni impianto proposto, l'importo dei lavori riferito alla categoria OS14 non deve essere inferiore al 50% dell'importo economico della categoria OS14 di cui alla presente gara (50% di € 3.997.734,99);
- Un impianto è considerato realizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio nel caso sia stato rilasciato il certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera/lavori. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il certificato di collaudo deve essere datato in un arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e n. 10 (dieci) anni antecedenti alla stessa.

Saranno valutate unicamente le varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto a base di gara. Le varianti migliorative non dovranno essere sostanziali e pertanto non dovranno determinare la necessità di acquisire nuovamente i pareri sul progetto definitivo già acquisiti, se non precisazioni, comunicazioni o integrazioni ai pareri già in essere.

B.	1 VALUTAZIO	NE ECONOMICA/T	EMPI DI ESI	ECUZIONE MPIANTO AEROBICO – P	UNTI 20	
Cod.	Criterio	Sezione	Cod	Sub - criterio	Punteggio	
	B1.1 – Ribasso sui lavori					
B1.1	Ribasso sui lavori	Offerta di ribasso sui lavori – B.1.1.A	B.1.1.A.1	Offerta di ribasso rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara	15	
				PUNTI	15	
B.1.2.	Tempo di esecuzione	Tempo di esecuzione–	.2 – Tempo di B.1.2.A.1	Offerta di riduzione sui tempi di esecuzione dei lavori	5	
		B.1.2.A		PUNTI	5	

# 15. Valutazione delle offerte – Attribuzione dei punteggi

#### 15.1 Valutazione tecnica

# 15.1.1 Criteri qualitativi (Criteri A.1.1 - A.1.2)

Il calcolo del punteggio complessivo delle offerte tecniche sarà effettuato con la formula del **metodo aggregativo compensatore**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessario per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate in seguito.

$$Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb + ..... Cni * Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

*Cai* = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**Cbi** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

**Cni** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

 $Pb = peso \ criterio \ di \ valutazione \ b;$ 

 $Pn = peso \ criterio \ di \ valutazione \ n.$ 

# MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica "B - Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui sopra.

Pertanto i coefficienti, attraverso i quali si procederà all'individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa**, sono determinati mediante *attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei componenti la commissione giudicatrice ovvero:* 

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno. I giudizi e le valutazioni ed i relativi coefficienti saranno attribuiti sulla base dei seguenti *criteri metodologici*.

GIUDIZIO	COEFFICIENT E	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente al parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
ОТТІМО	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative, o comunque non migliorative, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma all'attribuzione di **un coefficiente pari a zero** sullo specifico criterio di valutazione. In caso di aggiudicazione, e relativamente alle citate proposte ritenute inaccettabili, il concorrente eseguirà l'intervento nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel **progetto posto a base di gara**.

- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti (verranno riportati i punteggi approssimati alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- 3) Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

# 15.1.2 Criteri quantitativi (Criteri A.1.3)

L'attribuzione dei punteggi sarà assegnata secondo la seguente ripartizione:

Esperienze pregresse	Punti
Numero di impianti similari realizzati $\geq 3$	6
Numero di impianti similari realizzati = 2	4
Numero di impianti similari realizzati = 1	2
Numero di impianti similari realizzati = 0	0

#### \*N. B:

- L'esperienza pregressa è da riferirsi esclusivamente ai lavori riconducibili alla categoria OS14 "impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti". Non saranno oggetto di valutazione esperienze pregresse riferite alle ulteriori categorie (OG1, OS1, OS13, OS30, OS3);
- ✓ Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ogni impianto proposto, l'importo dei lavori riferito alla categoria OS14 non deve essere inferiore al 50% dell'importo economico della categoria OS14 di cui alla presente gara (50% di € 3.997.734,99);
- ✓ Un impianto è considerato realizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio nel caso sia stato rilasciato il certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera/lavori. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il certificato di collaudo deve essere datato in un arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e n. 10 (dieci) anni antecedenti alla stessa.

# 15.2 Valutazione economica/tempi di esecuzione

# 15.2.1 Valutazione economica - Ribasso sui lavori impianto aerobico (criterio B.1.1)

Il punteggio relativo al ribasso sull'importo dei lavori a base di gara (B.1.1) verrà attribuito, applicando la seguente formula:

 $Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$ 

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

 $\alpha$  = coefficiente = 0,25

Il coefficiente Vi sarà poi moltiplicato per il peso attribuito al ribasso dei lavori pari a 15.

# 15.2.2 <u>Tempo di esecuzione dei lavori impianto aerobico (criterio B.1.2)</u>

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori dell'impianto aerobico dovrà essere indicato in giorni naturali e consecutivi. Non possono essere indicati tempi di esecuzione superiori a 720 giorni (tempo di esecuzione dei lavori indicato negli atti di gara).

Il punteggio da attribuire al fattore "tempo di esecuzione" verrà dedotto dall'applicazione della seguente formula matematica di ponderazione:

$$Xtc = \frac{Ti \times Ct}{To}$$

Dove

Xtc = Punteggio da attribuire al concorrente considerato;

Ct = Peso attribuito al tempo di esecuzione pari a 5.

Ti = Minor tempo di esecuzione offerto assoluto, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi;

To = Tempo di esecuzione offerto dal concorrente in esame in giorni naturali e consecutivi.

Per evitare speculazioni e favorire la più ampia partecipazione, l'offerta minima quale tempo di esecuzione dei lavori non potrà essere inferiore a <u>360 (trecentosessanta) giorni</u>, in caso di offerte inferiori, il calcolo verrà effettuato comunque considerando la consegna pari a 360 giorni.

#### 16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere presentata entro il termine di scadenza esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con esclusione di qualsiasi altra forma di trasmissione.

# Scadenza offerte: ore 12:00 del giorno 26 marzo 2021

L'offerta telematica sarà suddivisa in **tre buste telematiche**, rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"
- "C Offerta economica"

Sulle modalità di presentazione della suddetta documentazione è fatto esplicito rinvio al p.to 9 del presente Disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

# TIMING DI GARA

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	15 marzo	18:00:00
Termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti	19 marzo	18:00:00
Termine ultimo per l'esecuzione del sopralluogo	15 marzo	18:00:00
SCADENZA per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Telematica	26 marzo	12:00:00
Data prima seduta pubblica	29 marzo	10:00:00

#### 17. Contenuto della Busta Telematica "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti (NB – per "busta telematica è da intendersi lo spazio di caricamento dei documenti sulla piattaforma; l'operatore deve pertanto creare i files .PDF o raggruppati in unico file .ZIP come specificatamente richiesto in piattaforma, da sottoscrivere digitalmente in formato .P7M)

#### 17.1. **D.G.U.E.**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "Documentazione Amministrativa" il documento unico di gara europeo, in sigla "DGUE", utilizzando unicamente il modello "DGUE disponibile sulla piattaforma telematica" compilato secondo quanto di seguito indicato:

# Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore.

Compilata dalla stazione appaltante.

#### Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento ove consentito si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento; Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

# In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105, comma 6 del Codice.

Il concorrente, ai sensi dell'art.85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "**Documentazione Amministrativa**" il DGUE in formato elettronico PDF, scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale).

- 17.2. PassOE (art.2 c.3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP)
- 17.3. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 17.4. Garanzia provvisoria;
- 17.5. SCHEMA MODELLO A (contenente le seguenti parti dichiarative) ed eventuali allegati:
  - <u>Domanda di partecipazione</u> sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura);

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- <u>Dichiarazione sostitutiva</u> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice e precisamente:
  - **COMMA 1** di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346- bis, 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 de codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- **COMMA 2** che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- COMMA 4 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### **COMMA 5** – di non trovarsi, in una delle seguenti situazioni:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; b) sottoposto a fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (rif. Linee Guida ANAC n.6)
- c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (Rif. Linee guida n. 6 di ANAC);
- d) presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) esistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) presenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

# N.B. – Si precisa che:

- i. le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche per conto o direttamente, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (Vedasi Modello A1-bis)
- ii. In ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- iii. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- iv. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- v. l'operatore deve dichiarare tutti le vicende idonee a configurare, anche solo potenzialmente, un illecito professionale
- <u>Dichiarazione sostitutiva</u> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
  - b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
  - c) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- <u>Attestazione</u>, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, circa il possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi del D.Lgs 50/2016 ovvero, in alternativa, per i lavori inferiori a € 150.000,00 il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 relativamente alla tipologia indicata.
  - N.B. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non

possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

Avvalimento: con riferimento all'art.89 comma 1 - II periodo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Pertanto in caso dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - i. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - ii. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - iii. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- e. Si rammenta che ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice, l'istituto dell'avvalimento non è consentito per le categorie SIOS di importo maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori.
- <u>Altre dichiarazioni:</u> attestazione cumulativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente:
  - a. Dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto.
  - b. Dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.
  - c. Dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali

- e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
- d. Dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- e. Dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- f. Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
- g. Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'art.105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- h. Dichiara di prendere atto che per i lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile, come definito all'art.3 del Codice.
- Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 – la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- j. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata come previsto dall'art.76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
- k. Indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
- 1. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- m. Accetta tutte le particolari condizioni di esecuzione del contratto comprese quelle prescritte nel disciplinare e nel C.S.A.
- n. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 17.6. SCHEMA MODELLO A1 (OVE RICORRA) Valido per socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

# 18. Contenuto della "Busta Telematica B – Offerta tecnica"

- 18.1. Nella busta telematica B Offerta tecnica, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
  - 1. <u>ELABORATO A</u>: Quadro sintetico di raffronto dei miglioramenti proposti rispetto al progetto di gara (max 5 facciate in formato A4, carattere minimo Arial 11).;

- 2. <u>ELABORATO B</u>: Relazione tecnico descrittiva delle integrazioni tecniche proposte relative agli elementi di valutazione di cui al criterio "A.1.1 Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali" dell'art.14 del presente disciplinare. Tale relazione dovrà essere composta da un numero complessivo massimo di 30 facciate A4, carattere minimo Arial 11 (oltre eventuali opuscoli e schede tecniche informative). La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno relativo ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti;
- 3. <u>ELABORATO C</u>: Descrizione in un massimo di 8 facciate formato A4 (carattere minimo Arial 11) delle modalità di organizzazione del cantiere in linea con le evidenze indicate al criterio A.1.2 "*Organizzazione del cantiere*" dell'art.14 del presente disciplinare. Nello specifico la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno relativo ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti.
- 4. <u>ELABORATO D</u>: Computo metrico non estimativo dell'intero intervento, con dettagliato elenco descrittivo delle singole voci di lavorazione, comprensivo delle migliorie tecniche proposte opportunamente evidenziate;
- 5. <u>ELABORATO E</u>: Elaborati grafici progettuali relativi ai miglioramenti tecnici proposti (descritti negli elaborati B,C) da cui si evinca con esattezza il dettaglio delle migliorie proposte, sviluppati in un massimo di 8 elaborati in formato libero;
- 6. <u>ELABORATO F</u>: Descrizione in un massimo di 10 facciate formato A4, carattere minimo Arial 11, lavori di realizzazione di impianti similari negli ultimi 10 anni antecedenti alla presente procedura, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio A.1.3. "Esperienze pregresse nella realizzazione di impianti similari" secondo i criteri di attribuzione indicati all'art. 15. N.B. per ogni impianto descritto dovrà essere indicato/attestato il relativo certificato di collaudo delle opere/lavori. In assenza di tale indicazione/attestazione non sarà considerato il relativo impianto nel computo del punteggio. Inoltre per ogni impianto descritto dovrà essere riportato l'importo economico dei lavori riconducibili alla categoria OS14;

N.B. L'impresa assume in proprio ogni onere e responsabilità relativi alla realizzazione tecnica ed economica delle migliorie proposte al progetto esecutivo, inclusa ogni attività tecnico – specialistica necessaria alla cantierabilità dell'opera nel suo complesso. Non saranno valutate le migliorie che modificano le impostazioni progettuali salienti dell'opera. L'offerta tecnica non dovrà ripotare alcuna indicazione circa l'offerta economica del concorrente.

Le pagine e le tavole ulteriori a quelle ammesse, o redatte con caratteri più piccoli di quelli consentiti, non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

# Si precisa inoltre che:

- nessun onere a qualsiasi titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate;
- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare esclusivamente gli elementi indicati nei criteri e sub criteri.
- le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione della stessa, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; non risulta necessaria la sottoscrizione da parte di professionisti tecnici abilitati;
- le offerte migliorative non potranno in alcun modo determinare un aumento di prezzo del contratto, che nel caso resterebbe ad esclusivo carico dell'Operatore Economico proponente;
- restano a carico del proponente ogni documento da produrre in ordine alle migliorie presentate, oltre che alla redazione del progetto esecutivo con le migliorie presentate, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- A Pena di esclusione non dovranno essere presentate nella busta B indicazioni relative ai prezzi e all'offerta economica.

# 19. Contenuto della "Busta Telematica C – Offerta economica/tempi di esecuzione"

19.1. L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà essere presentata secondo le regole di *e-procurament* della piattaforma telematica utilizzata e redatta secondo il modello A2

- compilato dalla Stazione Appaltante. Dovrà contenere l'indicazione del **ribasso in percentuale unico, espresso in cifre e in lettere**, rispetto all'importo posto a base d'asta.
- 19.2. L'offerta, a pena di esclusione, dovrà esplicitare, <u>relativamente all'appalto in oggetto</u>, i **costi della** manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice;
- 19.3. Nello stesso modello A2, la Ditta dovrà indicare il tempo offerto (espresso in giorni) per l'esecuzione dei lavori dell'impianto in linea con quanto indicato al precedente punto 15.2.2.
- 19.4. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, li'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione digitale della domanda.

# 20. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel TIMING di gara, presso la sede della di ECO.LAN. SpA sita in via Arco della Posta n. 1 – 66034 Lanciano (CH) e sarà svolta in modalità telematica.

I legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone dotate di specifica delega potranno partecipare a tutte le sedute pubbliche in modalità telematica collegandosi con la piattaforma telematica della ECO.LAN SpA.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il *Responsabile del Procedimento* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare le offerte telematiche caricate sulla piattaforma ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *Responsabile del Procedimento* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) predisporre il provvedimento per la successiva o contestuale (se presente alla seduta) valutazione e adozione da parte del RUP/Dirigente che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalla Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

# 21. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (*cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### 22. Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà a consegnare le credenziali di accesso alla piattaforma telematica alla commissione giudicatrice, o fornirà egli stesso il supporto per l'utilizzo della piattaforma telematica assumendo la qualifica di segretario della commissione in sedute collegiali.

La commissione giudicatrice, in modalità pubblica telematica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più successive sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto ai punti successivi.

Qualora siano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

#### 23. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

# 24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

# Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), nonché alla effettiva erogazione del mutuo bancario finalizzato a sovvenzionare la parte di investimento non coperta dal finanziamento CIPE. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Qualora l'/gli istituto/i bancario/i interpellato/i non dovesse/ro procedere, per qualsivoglia motivo, all'erogazione del predetto mutuo e da ciò dovesse conseguire l'impossibilità di procedere con la stipula del contratto, gli operatori non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione appaltante.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula, fatte salve le clausole sopra riportate, ha luogo, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, entro 45 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario,

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante *oppure* in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante le ulteriori coperture assicurative previste all'art. 37 "Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore" del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte I.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette, altresì, alla stazione appaltante una polizza assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla data di ultimazione delle opere.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della 1. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.132,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi, le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### 25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LANCIANO rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

# 26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

# Nota (1)

#### INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

#### Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1.1. ▶a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1.3. ▶ a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

#### Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1.4. ▶ a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 1.5. ▶dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

#### Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 1.6. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a.l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
  - c.la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

# Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.7. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 1.8. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 1.9. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.10. **▶** a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.
- 1.11. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 1.12. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.